

DL crescita: dal Senato l'approvazione definitiva con la seconda fiducia

28 Giugno 2019

L'Aula del Senato ha licenziato definitivamente, in seconda lettura, il disegno di legge di conversione del decreto-legge 34/2019 recante misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi (**DDL 1354/S** - Relatori Sen. Gianluca Castaldi del Gruppo parlamentare M5S e Sen. Enrico Montani del Gruppo parlamentare Lega), con la votazione di fiducia sul testo delle Commissioni riunite Finanze e Industria, identico a quello trasmesso dalla Camera.

Nel corso dell'iter in prima lettura alla Camera sono state approvate numerose modifiche, **alcune delle quali richieste ed auspiccate da ANCE** nel corso dell'apposita audizione ([si veda al riguardo la notizia di "Interventi" del 9 maggio u.s.](#)).

Tra le norme di maggior interesse si evidenziano in particolare, le seguenti:

FISCALITA'

-viene ripristinata, dal 1° aprile 2019 al 31 dicembre 2019, **la maggiorazione dell'ammortamento per i beni strumentali nuovi** (il cd. superammortamento al 130%) che consente di ammortizzare il 30% in più del costo d'acquisto dei beni strumentali nuovi. La maggiorazione si applica solo per la quota di investimenti di importo non superiore a 2,5 milioni di euro;

-vengono previste forme di tassazione agevolata, con applicazione **dell'imposta di registro e delle imposte ipocatastali in misura fissa**, per gli interventi di **sostituzione di vecchi edifici**. L'agevolazione riguarda: i casi di demolizione e ricostruzione degli edifici con successiva vendita nonché gli interventi di manutenzione straordinaria, di restauro, di risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia dei fabbricati e loro successiva alienazione (interventi previsti dall'articolo 3, comma 1, lettere b), c) e d), del DPR 380/2001); le **operazioni esenti da IVA**, ai sensi dell'articolo 10 del D.P.R. n. 633 del 1972; i casi di successiva alienazione di fabbricati suddivisi in più unità immobiliari, **ove sia alienato almeno il 75 per cento del volume del nuovo fabbricato (inserimento classe energetica NZEB - Near Zero Energy Building** tra quelle che possono essere conseguite con gli interventi agevolati);

-viene prevista **l'estensione** anche alle zone di rischio sismico 2 e 3, del bonus previsto per l'acquisto di immobili antisismici (cd. **Sismabonus acquisti**), sinora applicabile solo per le zone 1;

-viene **modificata la disciplina degli incentivi per gli interventi di efficienza energetica e rischio sismico**, prevedendo, in particolare, che l'avente diritto alle detrazioni può optare, in luogo dell'utilizzo diretto delle stesse, per un contributo di pari ammontare, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto. Il contributo è anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e a quest'ultimo rimborsato sotto forma di credito d'imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione, in cinque quote annuali di pari importo. Viene prevista, altresì, la facoltà, per **l'impresa che ha effettuato i lavori, di poter cedere il credito d'imposta**, corrispondente allo sconto applicato al committente, **ai propri fornitori di beni e servizi** con esclusione della possibilità di ulteriori cessioni da parte di questi ultimi.

Anche per gli interventi di cui all'art. 16-bis, co.1, lett. h), del DPR 917/1986 (Detrazione delle spese

per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici), viene prevista la possibilità, in luogo della detrazione, di optare per la **cessione del corrispondente credito** per gli interventi relativi alla **realizzazione di opere finalizzate al conseguimento di risparmi energetici** con particolare riguardo all'installazione di impianti basati sull'impiego delle fonti rinnovabili di energia;

-viene prevista **l'esenzione dalla TASI per gli immobili costruiti** e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, con decorrenza dal **1° gennaio 2022**;

-viene disposta la riduzione dell'aliquota IRES nella **misura del 20% a partire dall'anno d'imposta 2023** sugli utili di esercizio accantonati a riserve diverse da quelle di utili non disponibili;

-viene incrementata progressivamente la percentuale deducibile dal reddito d'impresa e dal reddito professionale **dell'IMU dovuta sui beni strumentali**, sino a raggiungere la **totale deducibilità** dell'imposta **a decorrere dal 2023**;

-viene disposta l'abrogazione dell'obbligo della comunicazione della **proroga del regime di cedolare secca** e della relativa sanzione previsti al comma 3 dell'art.3 del Dlgs 23/2011;

-viene spostato il **termine di presentazione della dichiarazione IMU/TASI** dal 30 giugno al 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo;

-viene modificata la disciplina dell'imputazione dei redditi fondiari percepiti ai sensi dell'art. 26 del T.U. 917/1986 prevedendo, tra l'altro, che **a decorrere dal 1° gennaio 2020 i redditi derivanti da contratti di locazione di immobili ad uso abitativo**, se non percepiti, non concorrono a formare il reddito purché la mancata percezione sia comprovata dall'intimazione di sfratto per morosità o dall'ingiunzione di pagamento (anziché dal momento della conclusione del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità del conduttore);

-viene previsto nell'ambito dell'accertamento fiscale di cui al D.Lgs 218/97, **l'obbligo per l'Amministrazione finanziaria di avviare**, salvo specifiche esclusioni, un **contraddittorio** con il contribuente per definire in via amministrativa la pretesa tributaria;

-viene modificata la **disciplina del ravvedimento operoso**, di cui all'art. 13 del D.Lgs. 472/1997, introducendo una norma di interpretazione autentica (che recepisce alcuni orientamenti già espressi dalla prassi amministrativa) sul versamento frazionato o versamento "tardivo" dell'imposta frazionata (cd. **ravvedimento parziale**);

-viene previsto l'obbligo per le **imprese con regime forfettario dal 2020** con aliquota al 20 per cento, di **effettuare le ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente** e sui redditi assimilati. E' altresì prevista l'efficacia retroattiva della disciplina sanzionatoria più favorevole (L.205/2017 (legge di bilancio 2018), nel caso di applicazione dell'IVA in misura superiore a quella effettiva, erroneamente assolta dal cedente o prestatore. La sanzione in misura fissa e il diritto a mantenere la detrazione - salvo frode fiscale - si applicano quindi anche ai casi antecedenti il 1° gennaio 2018;

-vengono prorogati al 30 settembre i termini per per i **versamenti delle imposte dirette, dell'IRAP e dell'IVA**, scadenti tra il **30 giugno e il 30 settembre 2019**, per i **soggetti** nei confronti dei quali sono stati approvati gli **indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) che dichiarano ricavi o compensi** di ammontare non superiore al limite stabilito;

-viene consentita la **cessione del credito IVA anche trimestrale**, oltre che di quello annuale, già prevista dall'art. 5, comma 4-ter, del DL 70/1988;

-viene previsto, al fine di sostenere il contrasto dell'evasione dei tributi locali, che gli enti locali competenti al **rilascio di licenze, autorizzazioni, concessioni**, alla ricezione di segnalazioni certificate di inizio attività possono disporre che il **rilascio o il rinnovo e la permanenza in esercizio siano subordinati alla verifica della regolarità del pagamento dei tributi locali** da parte dei soggetti richiedenti;

-vengono **riaperti al 31 luglio 2019 i termini** per aderire:

- alla **cd. rottamazione ter** delle cartelle esattoriali, ovvero la definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione tra il 1° gennaio 2000 ed il 31 dicembre 2017;
- al **cd. saldo e stralcio** dei debiti fiscali e contributivi delle persone fisiche in difficoltà economica, affidati agli agenti della riscossione tra il 1° gennaio 2000 ed il 31 dicembre 2017;

OPERE PUBBLICHE

-viene previsto, per stabilizzare i contributi in conto capitale ai Comuni, **l'implementazione** - a decorrere **dal 2020-** del programma pluriennale per la realizzazione di interventi di **efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile** nonché per la **messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e abbattimento barriere architettoniche**.

Vengono, altresì, definite le modalità di ripartizione delle disponibilità finanziarie con rinvio ad un decreto del Ministero dello Sviluppo Economico e la tempistica per l'esecuzione dei lavori.

Viene, altresì, prevista la nomina di un **Commissario straordinario** che dovrà sovrintendere alla programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione degli interventi sulla rete viaria con particolare riferimento alla tratta Lecco-Sondrio;

-viene riconosciuta la facoltà per gli enti locali di fare ricorso alla **procedura negoziata** - con consultazione di almeno 15 operatori e nel rispetto del criterio di rotazione - per l'affidamento di **lavori di messa in sicurezza degli edifici pubblici adibiti ad uso scolastico** di importo pari o superiore a 200.000 euro **e fino alla soglia di rilevanza comunitaria** (5,5 milioni di euro);

-viene prevista, al fine di garantire il rapido completamento delle opere pubbliche e di tutelare i lavoratori, l'istituzione nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture del « **Fondo salva-opere** », alimentato dal versamento di un contributo pari allo 0,5 per cento del valore del ribasso offerto nelle gare di appalti pubblici di lavori, nel caso di importo a base d'appalto pari o superiore a euro 200.000, e di servizi e forniture, nel caso di importo a base d'appalto pari o superiore a euro 100.000. Il predetto contributo **rientra tra gli importi a disposizione della stazione appaltante nel quadro economico predisposto dalla stessa** al termine di aggiudicazione definitiva.

Le risorse del Fondo sono destinate a soddisfare, nella misura massima del 70%, i crediti insoddisfatti dei sub-appaltatori, dei sub-affidatari e dei sub-fornitori nei confronti dell'appaltatore ovvero, nel caso di affidamento a contraente generale, dei suoi affidatari di lavori, quando questi sono assoggettati a procedura concorsuale, nei limiti della dotazione del Fondo.

viene demandato ad un **decreto interministeriale**, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del provvedimento, **l'individuazione dei criteri di assegnazione delle risorse e le modalità operative del Fondo**.

Per i crediti insoddisfatti maturati in relazione a procedure concorsuali avviate tra il 1° gennaio 2018 e la data di entrata in vigore della legge di conversione, sono **stanziati 12 milioni di euro** per l'anno 2019 e **33,5 milioni di euro** per l'anno 2020.

Le disposizioni sul Fondo salva-opere **non si applicano agli appalti aggiudicati da enti locali e**

regioni.

Viene, altresì, **modificato l'articolo 159 del Dlgs 50/2016** prevedendo, in caso di contratti ad impegno pluriennale superiore a tre anni, che l'importo dell'anticipazione di cui all'art. 35, comma 18, sia calcolato sul valore delle prestazioni di ciascuna annualità contabile del contratto di appalto, stabilita nel cronoprogramma dei pagamenti, e sia corrisposto entro quindici giorni dall'effettivo inizio della prima prestazione utile relativa a ciascuna annualità, secondo il cronoprogramma delle prestazioni;

-viene autorizzato il Ministero delle infrastrutture ad assumere, a partire dal 1° dicembre 2019, 100 unità di personale, con contratto a tempo indeterminato, di alta specializzazione ed elevata professionalità, per efficientare e velocizzare lo svolgimento dei compiti dei **Provveditorati interregionali alle opere pubbliche;**

-vengono **incrementate di 50 milioni** di euro per ciascun anno del triennio 2022-2024 e di **25 milioni** per l'anno 2025 le risorse previste dall'art. 20 della L 67/1988 che ha autorizzato l'esecuzione di un programma pluriennale di interventi di **edilizia sanitaria e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico**

ECONOMIA E IMPRESA

-viene esteso **l'ambito soggettivo del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese**, di cui all'articolo 1 del DL 135/2018 **alle imprese edili**, prevedendo in particolare che per le PMI operanti nel settore, di cui ai codici Ateco F41 e F42, l'accesso alla garanzia della sezione speciale è consentito anche qualora **le imprese siano titolari di finanziamenti erogati da banche** e altri intermediari finanziari, **assistiti da garanzia ipotecaria** di primo grado su beni immobili civili, commerciali e industriali, le cui posizioni creditizie, non coperte da altra garanzia pubblica, siano state classificate come « **inadempienze probabili** » (UTP) entro la data dell'11 febbraio 2019.

La predetta garanzia è concessa nella misura non superiore all'80% dell'esposizione e fino al importo massimo di euro 2.500.000;

-viene istituita, nell'ambito del **Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese**, una sezione speciale destinata alla concessione, a titolo oneroso, **di garanzie a copertura di singoli finanziamenti e portafogli di finanziamenti**, di importo massimo garantito di 5 milioni di euro e di durata ultradecennale fino a 30 anni, erogati da banche e intermediari finanziari alle imprese con un numero di dipendenti non superiore a 499 e finalizzati per almeno il 60 per cento a investimenti in beni materiali. A tal fine la dotazione del Fondo è incrementata di 150 milioni di euro per il 2019. L'intervento del Fondo di garanzia per le PMI è altresì consentito sulle operazioni di sottoscrizione dei cd. "**mini bond**", di cui al comma 6-bis dell'art. 12 del D.L. n. 145/2013, con importo massimo garantibile pari a 5 milioni di euro per singolo soggetto beneficiario finale.

Abrogata la previsione - di cui comma 2 dell'art. 14 D.M. 5 giugno 2014 - secondo la quale la garanzia del Fondo può essere attivata esclusivamente dal soggetto richiedente che ha sottoscritto l'emissione dei mini bond e nei cui confronti è stata rilasciata la garanzia del Fondo;

-viene **abrogata la disposizione che limitava l'intervento del Fondo di garanzia** per le piccole e medie imprese, alla controgaranzia dei fondi di garanzia regionali e dei consorzi di garanzia collettiva e viene introdotta la **possibilità di accesso al Fondo in relazione a finanziamenti erogati a piccole e medie imprese**, per il tramite di piattaforme di **social lending e crowdfunding**. Tra i possibili finanziatori sono annoverati anche gli **investitori istituzionali;**

-viene **modificata la misura beni strumentali-Nuova Sabatini** (art.2, DL 69/2013, convertito

dalla L.96/2013), prevedendo, in particolare, l'aumento a 4 milioni di euro del valore massimo del finanziamento concedibile a ciascuna impresa e la possibilità di erogare il contributo in un'unica soluzione a fronte di finanziamenti di importo non superiore a 100.000,00 euro;

-viene esteso e precisato l'ambito delle iniziative delle imprese italiane dirette alla **promozione, sviluppo e consolidamento sui mercati esteri** che **possono fruire** delle **agevolazioni finanziarie** concesse a valere sul **Fondo di rotazione**, gestito da SIMEST, (art. 2 del D.L. n. 251/81, convertito dalla L. 394/81). In particolare le iniziative potranno riguardare anche mercati diversi da quelli dall'Unione europea;

-viene prevista **l'istituzione presso il Mise di una piattaforma telematica "Incentivi.gov.it" per il sostegno della politica industriale** e della competitività del Paese, cui le amministrazioni devono comunicare le misure di sostegno destinate al tessuto produttivo. Al fine di garantire il monitoraggio periodico delle informazioni che confluiscono nella piattaforma telematica è istituita un'apposita struttura di cooperazione interorganica ;

-viene esteso l'ambito di operatività del **Fondo rotativo per operazioni di venture capital** di cui all'art. 1, comma 932, della L 296/2006 a tutti i Paesi non appartenenti all'Unione europea o allo Spazio economico europeo, e ne ridefinisce altresì gli interventi. Vengono, altresì, previste misure finalizzate a contrastare il fenomeno della **delocalizzazione**;

-viene modificato l'art. 1 della L 208/2015 sul **Fondo per il credito alle aziende vittime di mancati pagamenti**, cui possono accedere **le PMI** anche se in concordato preventivo con continuità, e i professionisti, che entrano in crisi a causa della mancata corresponsione di denaro da parte di aziende loro debentriche che risultino imputate in un procedimento penale per specifici reati tra cui estorsione, truffa, insolvenza fraudolenta e false comunicazioni sociali. Possono, altresì, accedere al Fondo anche le PMI e i professionisti ammessi o iscritti al passivo di una procedura concorsuale per la quale il curatore, il commissario o il liquidatore giudiziale si sono costituiti parte civile nel processo penale per i reati ivi previsti ovvero il cui credito è riconosciuto da una sentenza definitiva di condanna per i reati medesimi;

-viene modificato il D.Lgs. n. 231/2002, recante disposizioni relative ai **tempi di pagamento tra le imprese**, specificando i dati di cui deve essere **data evidenza nel bilancio** sociale, quali i tempi medi di pagamento delle transazioni effettuate nell'anno, nonché le politiche commerciali adottate con riferimento alle transazioni medesime e le eventuali azioni poste in essere in relazione ai termini di pagamento;

-viene previsto che per i soggetti indicati nell'articolo 73, comma 1, lettera a), del TUIR, che risultano da **operazioni di aggregazione aziendale**, realizzate attraverso fusione o scissione effettuate negli anni 2019-2022, si considera riconosciuto, ai fini fiscali, il valore attribuito ai beni strumentali materiali e immateriali, per effetto della imputazione su tali poste di bilancio del disavanzo da concambio, per un ammontare complessivo non eccedente l'importo di 5 milioni di euro;

-viene **modificata la L.130/99 sulla cartolarizzazione dei crediti**, prevedendo, in particolare, che per gli atti e le operazioni inerenti il trasferimento a qualsiasi titolo di beni e diritti in favore della società veicolo d'appoggio **in relazione all'operazione di cartolarizzazione, le imposte di registro, ipotecaria e catastale sono dovute in misura fissa**. Anche per gli atti e i provvedimenti recanti il successivo trasferimento, a favore di soggetti che svolgono attività d'impresa della proprietà o di diritti reali, sui beni immobili acquistati dalle società veicolo d'appoggio in relazione all'operazione di cartolarizzazione, le imposte di registro, ipotecaria e catastale sono dovute in misura fissa, a condizione che l'acquirente dichiari che intende trasferirli entro cinque anni dalla

data di acquisto nel relativo atto. La misura è prevista anche nei casi di acquisto da parte di soggetti che non svolgono attività d'impresa, nel caso ricorrano le condizioni previste per fruire delle agevolazioni per l'acquisto dell'abitazione principale.

LAVORO

-vengono stanziati specifiche risorse per la **messa a regime**, dall'anno 2023, della **revisione delle tariffe dei premi e contributi Inail** per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali di cui all'art. 1, co. 1121, della L 145/2018 al fine di garantirne la vigenza per il periodo successivo al 31 dicembre 2021 con esclusione dell'anno 2022;

-viene introdotto in via sperimentale, per gli anni 2019-2020, **l'istituto del contratto di espansione nell'ambito dei contratti di reindustrializzazione e riorganizzazione delle imprese con più di 1000 unità lavorative**. Con tale contratto è possibile, tra l'altro, programmare nel tempo un piano di assunzioni nel quale è indicato il numero e il profilo professionale dei lavoratori da assumere e il numero dei lavoratori che possono accedere a certe condizioni alla pensione di vecchiaia o anticipata sulla base di un regime agevolato;

-viene **ampliata l'applicabilità della misura per l'autoimprenditorialità** a prevalente partecipazione giovanile e femminile di cui al Titolo I, Capo 01 del D.Lgs 185/2000 (c.d. Nuove imprese a tasso zero). In particolare, viene innalzato da 12 mesi a 60 mesi il limite temporale relativo alla costituzione dell'impresa ai fini della presentazione della domanda e la durata del mutuo agevolato viene aumentata da 8 anni a 10 anni. Inoltre, per le imprese che siano costituite da almeno 36 mesi e da non più di 60 mesi, viene disposto l'aumento al 90% del totale della percentuale di copertura delle spese ammissibili.

Al fine di favorire la **trasformazione tecnologica e digitale** dei processi produttivi delle micro, piccole e medie imprese, viene, altresì, demandata a un decreto del MISE, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, la definizione dei criteri, delle condizioni e delle modalità per la concessione di **agevolazioni finanziarie** nella misura massima del 50 per cento dei costi ammissibili. Gli **incentivi riguardano, in particolare, i progetti di trasformazione tecnologica e digitale** con importo spesa pari a 50.000 di imprese che abbiano conseguito nell'esercizio cui si riferisce l'ultimo bilancio un importo dei ricavi delle vendite e delle prestazioni pari almeno a 100.000;

-vengono stanziati risorse nel limite di 200 milioni di euro per gli oneri derivanti dall'incentivo previsto per **le assunzioni a tempo indeterminato**, effettuate dal 1° gennaio 2019 al 30 aprile 2019, **nelle regioni del Mezzogiorno**, di soggetti fino a 35 anni di età o oltre, se privi di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi di cui art. 1, comma 247, della L 145/2018;

-viene esteso l'ambito di applicazione della normativa che riconosce, in favore di **lavoratori esposti all'amianto**, il diritto alla pensione di inabilità a prescindere dalla condizione di assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa;

-viene riconosciuto, a decorrere dal 2021, un **incentivo in favore delle imprese** che dispongono **erogazioni liberali** per il potenziamento di laboratori e ambienti di apprendimento innovativi a favore di istituzioni scolastiche con percorsi di istruzione secondaria di secondo grado tecnica o professionale e assumono a tempo indeterminato giovani diplomati delle medesime istituzioni scolastiche.

ENTI TERRITORIALI E PROGRAMMAZIONE

-viene prevista l'istituzione presso il ministero dell'Economia di un **Fondo per il rientro del debito di Roma Capitale** con una dotazione di 74,83 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2048 (art.38);

-viene modificata la disciplina sulle **anticipazioni di liquidità agli enti territoriali** per il pagamento dei debiti delle P.A. di cui all'art. 1 comma 859 della L. 145/2018 con la previsione, tra l'altro, che il Fondo di garanzia debiti commerciali accantonato nel risultato di amministrazione è liberato nell'esercizio successivo a quello in cui sono rispettate le condizioni di cui al sopraccitato comma 859.

Viene, altresì, **esclusa l'applicazione di penalizzazioni** alle amministrazioni per le quali il debito commerciale residuo scaduto non superi il 5% del totale delle fatture ricevute;

-viene prevista la **riclassificazione, a cura dell'Agenzia per la coesione, dei documenti di programmazione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione**, al fine di predisporre un unico Piano operativo (**Piano sviluppo e coesione**) per ciascuna Amministrazione centrale, Regione o Città metropolitana titolare di risorse del Fondo, in sostituzione degli attuali molteplici documenti programmatici. La riclassificazione è effettuata dall'Agenzia **d'intesa con le Amministrazioni interessate**. Le **risorse del FSC**, eventualmente non rientranti nel Piano sviluppo e coesione che vengono riprogrammate, **contribuiscono al finanziamento del Piano sviluppo e coesione delle Amministrazioni per le quali risultino fabbisogni di investimenti superiori** alle risorse assegnate nel relativo Piano in sede di prima attuazione;

-viene previsto che la **manutenzione ordinaria e straordinaria** delle strutture temporanee d'emergenza nelle zone del centro Italia colpite dal sisma **competete ai comuni** nei cui territori le medesime strutture sono ubicate.

ULTERIORI MISURE

-viene introdotta una **norma d'interpretazione autentica** dell'art. 2, comma 5, quarto periodo, della L. 431/1998 **in materia di proroga dei contratti di locazione a canone agevolato**. La stessa dispone che in mancanza della comunicazione per rinuncia del rinnovo del contratto, da inviarsi almeno sei mesi prima della scadenza, il contratto è rinnovato tacitamente, a ciascuna scadenza, per un ulteriore biennio;

-viene **rifinanziato il Fondo di garanzia per la prima casa**, istituito dall'art. 1, comma 48, lettera c), della L.147/2013 (legge di stabilità 2014), con controgaranzia dello Stato, per un importo di 100 milioni di euro nell'anno 2019;

-vengono previste **misure agevolative**(crediti di imposta e abbuoni sui prezzi) volte ad incoraggiare l'aumento della **percentuale di imballaggi riutilizzabili** o avviati al riciclo e sono, altresì, introdotti benefici finanziari e fiscali, sotto forma di credito di imposta, per **l'acquisto di prodotti da riuso e riciclo**.

Vedi precedenti dell' [8 maggio](#) e del [24 giugno](#) u.s.